

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Giudicato: si interpreta con le regole normative e non con quelle negoziali

Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.4.2014, n. 9160

...omissis...

6. Il primo ed il terzo motivo sono inammissibili per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*. Dall'esame dei quesiti, sopra trascritti, formulati in termini di meri, generici, interPELLI non si comprendono, infatti, nè gli errori addebitati alla sentenza impugnata nè quali siano le soluzioni giuridiche corrette, secondo la prospettazione della ricorrente. 7.

Secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass. n. 26020 del 2008) il quesito di diritto deve, invece, esser formulato "in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una *regula iuris* suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, risolvendosi,

appunto, nella violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., il quesito che sia inidoneo a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie".

8. Ad abundantiam, va rilevato che la ricorrente fa le mostre di non considerare che: a) la cartella di pagamento impugnata è stata emessa non per la riscossione delle annualità d'imposta 1989, 1990 e 1991 (cui la censura si riferisce), ma per la ripetizione dei relativi importi, che erano stati versati alla contribuente in esecuzione di una clausola dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato (n. 7945 del 2002 di questa Corte); b) la CTR, dotata di giurisdizione in relazione alla spettanza della Tarsu per gli anni 1992-1995, ben a ragione si è conformata, richiamando e condividendone le considerazioni, alle statuizioni contenute nella citata sentenza n. 7945 del 2002, emessa all'esito del giudizio civile, che ha dichiarato nulla la clausola di esenzione dall'imposta. Del resto, questa Corte (Cass. SU n. 13916 del 2006) ha affermato l'applicabilità del giudicato esterno anche nei rapporti tributari di durata, rilevando che il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (nella specie, la valutazione relativa alla nullità della clausola, fonte del preteso rimborso, in relazione alla durata del contratto cui essa accede).

9. I motivi secondo e quarto sono inammissibili, perchè denunciano vizi di motivazione su questioni di diritto, laddove il difetto di motivazione è predicabile, solo, in relazione alla ricostruzione del fatto. 10. In particolare, per quel che riguarda il secondo motivo va rilevato che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (Cass. n. 21200 del 2009).

11. Del pari, il motivo sub 4, non tiene conto che i principi che regolano la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata secondo una progressione di determinati atti - da notificare allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (Cass. SU n. n. 16412 del 2007; SU n. 5791 del 2008) - la cui violazione implica la nullità dell'atto stesso.

12. Il quinto motivo è, del pari, inammissibile, tenuto conto che la dedotta mancata motivazione circa la lamentata carenza dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, avrebbe dovuto esser denunciata sotto l'afferente parametro dell'error in procedendo, per violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., e corredata dal dovuto quesito di diritto, costituendo, in tesi, il silenzio serbato dai giudici d'appello sulla questione anzidetta, una violazione dei doveri decisorii.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 11.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014